



**TRIBUNALE DI MILANO**

*Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea*

Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

dott. Pietro Caccialanza	Presidente
dott.ssa Elena Masetti Zannini	Giudice relatore
dott.ssa Francesca Laura Stoppa	Giudice

ha pronunciato il seguente:

**DECRETO**

nel procedimento camerale ex artt. 35 *bis* D. Lgs. 25/08 e 737 e ss. c.p.c.,

promosso da

, nato il 26/01/1970 a Naxcivan (Azerbaijan), **Codice CUI 05YP07F**, elettivamente domiciliato al fine del presente procedimento in Milano, via Uberti n. 6, presso lo studio dell'avv. Livio Neri (C.F. NRELVI73P16F205H), che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in calce al ricorso

**-ricorrente-**

contro

**Ministero dell'Interno**, in persona del Ministro *pro tempore* - **Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Milano**

**-resistente-**

con l'intervento obbligatorio del

**PUBBLICO MINISTERO**

**Oggetto:** ricorso ex artt. 35 e segg. D. Lgs. 25/2008 per il riconoscimento della protezione internazionale.

**§ Svolgimento del procedimento**

Con ricorso *ex art. 35 bis D. Lgs. 25/2008* depositato il 04/03/2022 e notificato - unitamente al decreto presidenziale di designazione del giudice relatore - al Ministero dell'Interno presso la competente Commissione territoriale, nonché comunicato al Pubblico Ministero in sede, il sig. \_\_\_\_\_ ha adito il Tribunale di Milano - Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea proponendo opposizione al provvedimento n. MI0029727 di diniego della domanda di protezione internazionale della Commissione territoriale di Milano e con contestuale trasmissione degli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per cure mediche ai sensi dell'art. 32 comma 3.1 del D.lgs 25/2008 emesso il 18/01/2022 e notificato alla richiedente in data 02/02/2022.

Risulta dunque rispettato il termine di legge di trenta giorni per la proposizione del ricorso e previsto a pena di inammissibilità dell'opposizione dal comma 2 dell'art. 35 *bis* D. Lgs. 25/2008.

L'amministrazione statale si è costituita in giudizio, tramite la Commissione territoriale, con comparsa di costituzione depositata in data 11/03/2022, chiedendo il rigetto del ricorso - richiamandosi al decreto di diniego impugnato - nonché la condanna alle spese della ricorrente e allegando il modello C3, AFIS e documentazione Dublino; verbali di audizione del 28/07/2021 e del 05/01/2022; provvedimento di diniego; referti medici e richiesta di invalidità civile.

Il Pubblico Ministero non ha presentato osservazioni né conclusioni.

Con decreto del 26/07/2022, verificato il completamento del contraddittorio cartolare previsto dall'art. 35 *bis* comma 6 del D. Lgs. 25/2008 e vista l'indisponibilità della videoregistrazione del colloquio personale svoltosi innanzi alla Commissione territoriale resistente, il giudice delegato ha fissato udienza di comparizione personale delle parti per il giorno 04/10/2022 e ha autorizzato le parti all'eventuale produzione di ulteriori documenti entro tre giorni prima dell'udienza.

All'udienza del 04/10/2022 non è comparso il ricorrente. La difesa ha riportato agli atti introduttivi ed alle ragioni ivi esposte insistendo per l'accoglimento del ricorso. Ha esibito una relazione della Commissione Sinodale per la Diaconia datata 28/09/2022 con riserva di produrla telematicamente. La difesa ha quindi insistito per l'accoglimento del ricorso e per la liquidazione dei compensi essendo il ricorrente ammesso al gratuito patrocinio.

In data 04/10/2022 la difesa ha provveduto a depositare telematicamente la relazione sociale della Commissione Sinodale per la Diaconia datata 28/09/2022.

La causa è stata discussa nella camera di consiglio del 25.1.2023.

**§ I fatti di causa**

Il ricorrente ha registrato domanda di protezione internazionale in data 22/06/2020, con la compilazione del modello C3 presso la Questura di Milano.

In sede di presentazione della domanda ha affermato di essere cittadino dell'Azerbaijan e di essere entrata irregolarmente in Italia alla frontiera di Milano-Linate. Il ricorrente aveva presentato una prima domanda di protezione internazionale in Germania, tuttavia le autorità tedesche lo ha trasferito in Italia secondo il Regolamento Dublino n. 604/2013 in quanto l'Italia è stata ritenuta lo stato competente ai fini della valutazione della domanda di protezione internazionale per via del rilascio del visto di ingresso.

Quanto ai motivi che lo indussero a espatriare e a chiedere la protezione internazionale, il ricorrente ha riferito di essere fuggito per il suo passato impegno militare e politico.

Il ricorrente ha svolto due audizioni innanzi davanti alla Commissione territoriale in data 11/01/2021 e in data 28/07/2021, nel corso delle quali ha dichiarato quanto segue:

- PDF Editor Fios
- Di essere cittadino azero, di essere nato e cresciuto a Naxcivan, villaggio di Zeyve, città di Sharur, di essere musulmano;
  - Di aver frequentato 10 anni di scuola dell'obbligo e cinque anni di scuola musicale;
  - Di aver vissuto per 18 anni a Samara in Russia, dal 2000 al 2018 dove lavorava come commerciante;
  - Che sua madre e i suoi fratelli vivono a Zeyva
  - Che su moglie e i suoi 4 figli, dai quali è separato da 21 anni, vivono a Baku;
  - Di aver combattuto nel conflitto del Nagorno Kaarabach e di aver preso parte alla fondazione del partito "fronte del popolo" (partito del fronte popolare dell'Azerbaijan – AXCP) nella sua città Naxcivan e di essere stato membro del partito dal 1990 fino al 1993, supportando il presidente dell'epoca;
  - Di aver subito, dopo la sua morte, la repressione del nuovo presidente al potere, Haydar Aliyev, verso gli ex membri de partito del Fronte del popolo e di essere quindi scappato in Turchia, dove però non poteva rimanere per più di tre mesi, e di essere quindi ritornato in Azerbaijan dove, dopo 10 giorni, veniva arrestato insieme ai sui compagni di partito;
  - Che lui e gli altri membri della divisione di Sharur subivano un processo di sei mesi al termine del quale venivano condannati in quanto prigionieri politici poiché contrari al governo di Aliyev;
  - Di essere stato condannato a sei anni di carcere ma di essere rimasto in prigione solo dal 1994 al 1999 corrompendo gli ufficiali del carcere pagando 1000€ per poter uscire un anno prima;
  - Di aver passato un mese e mezzo nel suo villaggio natale e di essere poi scappato in Russia il 6 febbraio 2000 temendo di essere nuovamente preso ed incarcerato;
  - Di essere stato espulso dalla Russia nel dicembre del 2018 e di essere tornato a Baku;
  - Di aver partecipato ed invitato alcuni suoi conoscenti a partecipare alla manifestazione anti governativa che ha avuto luogo a Baku nel gennaio 2019;
  - Di non riuscire a non criticare le posizioni del governo e le repressioni nei confronti anche di sui amici che sono stati incarcerati;
  - Di essere in Italia dal dicembre 2019 e di essere accolto in un progetto di accoglienza.

Quanto ai **motivi** che l'hanno indotto a espatriare, l'odierno ricorrente ha dichiarato di aver lasciato il proprio Paese per il timore di essere nuovamente incarcerato come prigioniero politico per il fatto di essere stato membro dell'opposizione.

In ordine al **timore di ritornare** nel proprio Paese ha riferito di temere di venire nuovamente incarcerato come prigioniero politico per il fatto di essere stato membro dell'opposizione.

### **§ Il diniego della Commissione territoriale**

La Commissione territoriale ha ritenuto credibile il richiedente in merito alla nazionalità e in merito a tutti gli elementi narrati in sede di colloqui personale (credibili gli elementi relativi all'adesione al partito del fronte popolare nei primi anni '90; credibili gli elementi relativi all'arresto del 1994 e agli anni in carcere; credibili gli elementi sul suo ritorno a Baku nel 2018 e alla partecipazione alla manifestazione).

La Commissione ha ritenuto, tuttavia, che non sussistessero i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi dell'Art. 1(A) della Convenzione di Ginevra del 1951 per mancanza di attualità rispetto al rischio di essere arrestato per essere stato membro dell'opposizione, e la mancanza di credibilità rispetto al profilo politico del ricorrente. La Commissione ha ritenuto che non siano emersi sufficienti elementi che provino la presenza di effettivo danno grave; ha trasmesso gli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche ai sensi dell'art. 32

PDF Eraser Free  
comma 3.1 del D.lgs 25/2008 a seguito della copiosa documentazione medica prodotta e alla luce delle dichiarazioni del richiedente, in quanto è emerso come lo stesso sia sottoposto a visite mediche e necessiti di ulteriori accertamenti sanitari.

### **§ I motivi del ricorso**

Nel ricorso, la difesa ha innanzitutto ripercorso i fatti così come narrati dal ricorrente di fronte alla Commissione territoriale, allegando nuovi dettagli importanti e ricostruendo i passaggi della vicenda del ricorrente allegando anche COI aggiornate.

In punto di diritto, la difesa ha evidenziato alcuni aspetti contraddittori del provvedimento adottato dalla Commissione Territoriale nei confronti del ricorrente. Gli stessi sono stati evidenziati non in quanto vizi del provvedimento ma al fine di spiegare le ragioni per le quali la difesa ha ritenuto di non condividere la valutazione svolta dalla Commissione Territoriale.

La decisione della CT è apparsa contraddittoria nella misura in cui la stessa ha ritenuto credibili le circostanze riferite dal ricorrente in merito agli atti di persecuzione subiti, escludendo, tuttavia, la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale e della protezione speciale.

La difesa, quindi, ha impugnato il provvedimento di diniego, posto che l'Amministrazione avrebbe dovuto procedere al riconoscimento dello status di rifugiato in favore del sig. Ruhulla Rzayev in ragione delle sue opinioni politiche.

Quanto al rischio futuro di persecuzione la difesa ha sottolineato il rischio che il ricorrente correrebbe - in caso di rimpatrio - di essere nuovamente arrestato, in particolare alla luce delle informazioni relative al Paese di origine riportate nel ricorso, che delineano l'assenza di garanzie processuali, l'arbitrarietà dei procedimenti e una pessima condizione delle carceri.

La difesa in subordine ha chiesto il riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14 lett. b) D.Lgs 251/2007 in quanto, secondo la difesa, sussistono fondati motivi per ritenere che il ricorrente, in caso di forzato rimpatrio nel suo Paese di origine, correrebbe un rischio effettivo di subire un "danno grave" ex art. 14, D.Lgs. n. 251/2007 sotto il profilo della sottoposizione a "tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante".

In via ulteriormente subordinata: diritto del ricorrente al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale di cui al combinato disposto degli artt. 19 co. 1, 1.1 e 1.2 e 5 co.6 D.Lgs. 286/1998 nonché dell'art. 10 co.3 Cost.

### **§ Note integrative autorizzate dal Giudice**

In data 04/10/2022 la difesa ha depositato la relazione sociale della Commissione Sinodale per la Diaconia, CAS dove è accolto il ricorrete.

## **IN DIRITTO**

Il ricorso è **fondato** e può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.

Va premesso che l'opposizione al provvedimento di diniego della Commissione territoriale non è, tecnicamente, un'impugnazione, perché l'autorità giudiziaria non è vincolata ai motivi di opposizione ma è chiamata a un completo riesame nel merito della domanda di protezione internazionale avanzata ed esaminata in sede amministrativa.

L'opposizione verte sul diritto del ricorrente di vedersi riconoscere lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria a norma del D. Lgs. n. 251 del 19/11/2007, ovvero ancora il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per ragioni umanitarie o per protezione speciale ex art. 5 co. 6 e 19.1.1. del Testo Unico sull'Immigrazione (TUI).

**§** Preliminarmente il Collegio non ha reputato necessario procedere a rinnovare il colloquio personale, considerata la completezza dell'intervista e le ulteriori allegazioni della difesa circa la vita personale del ricorrente, in una con la valutazione della credibilità svolta in fase amministrativa, delle quali si prende atto (di cui si condivide, peraltro, il contenuto, alla luce dei canoni di valutazione della credibilità del narrato di cui all'art. 3 co. 5 d. lvo. n. 251/2007).

Pertanto, ritiene il Collegio che la fase di raccolta dei fatti rilevanti per l'esame della domanda di protezione internazionale debba considerarsi chiusa.

Sul punto, si richiama il seguente principio di diritto affermato dalla Corte di Giustizia, Terza Sezione causa C.560/2014 sentenza resa il 9 febbraio 2017: “[D]eve tuttavia essere organizzato un colloquio quando circostanza specifiche, che riguardano gli elementi di cui dispone l'autorità competente oppure la situazione personale o generale in cui si inserisce la domanda di protezione sussidiaria, lo rendano necessario al fine di esaminare con piena cognizione di causa tale domanda...”.

La Corte di Cassazione, con sentenza n.17717/2018, ha inoltre ribadito che non vi è automatismo, in caso di indisponibilità della videoregistrazione, tra obbligo del giudice di fissare udienza e necessità di ripetere l'audizione.

§ Dunque il ricorrente pone a fondamento della sua domanda di protezione internazionale **il timore di essere nuovamente arrestato a causa delle sue opinioni politiche.**

Alla luce della copiosa documentazione sulle informazioni sul Paesi di origine prodotta dalla difesa, unitamente all'atto di ricorso e alle ricerche svolte dal Collegio (in forza delle c.d. COI, aggiornate al momento della decisione) si ritiene **fondato il rischio** che il ricorrente - in caso di rimpatrio - possa essere **arrestato** a causa delle sue opinioni politiche o comunque per opinioni politiche imputate, per il solo fatto di essere stato membro dell'opposizione.

Il Collegio, pertanto, analizzate sia le dichiarazioni rese nel corso dell'audizione sia la documentazione prodotta e preso atto della situazione nel paese di origine, ritiene che vi possa essere un rischio effettivo per il ricorrente in caso di rimpatrio. Non si è proceduto a una valutazione della credibilità interna in quanto la Commissione stessa ha già valutato il **ricorrente pienamente credibile rispetto a tutti gli elementi rilevanti allegati.**

### § Sul diritto a ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato

Per il riconoscimento dello status di rifugiato è necessario, secondo il D. Lgs. n. 251/2007, che sia adeguatamente dimostrato un fondato timore di subire:

- *atti persecutori come definiti dall'art. 7<sup>1</sup>;*
- *da parte dei soggetti indicati dall'art. 5<sup>2</sup>;*
- *per motivi riconducibili alle ampie definizioni di cui all'art. 8<sup>3</sup>.*

Nel caso in esame, i fattori di inclusione sopra individuati ed elencati sono integrati anche quanto al timore espresso in caso di rimpatrio che trova fondamento nelle COI; il quadro politico (di seguito esposto) consente di ritenere sussistenti i fattori di inclusione ai fini del **riconoscimento dello status di rifugiato** per le ragioni di seguito esposte.

Alla luce della copiosa documentazione prodotta in atti, il Collegio osserva, in virtù del dovere di cooperazione giudiziale ai sensi dell'art. 3 comma 1 d. lvo. n. 251/2007<sup>4</sup>, che le fonti di informazione consultate (aggiornate al momento della decisione) danno chiara evidenza della situazione politica e della percezione degli oppositori al governo. Trattasi di una situazione che, alla luce della definizione di rifugiato poc'anzi delineata, consente

<sup>1</sup> Come definiti dall'art. 7: si deve trattare di atti sufficientemente gravi, per natura e frequenza, tali da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, ovvero costituire la somma di diverse misure, il cui impatto si deve risolvere in una grave violazione dei medesimi diritti.

<sup>2</sup> Stato, partiti o organizzazioni che controllano lo Stato o gran parte del suo territorio, soggetti non statuali se i responsabili dello Stato o degli altri soggetti indicati dalla norma non possano o non vogliano fornire protezione.

<sup>3</sup> Gli atti di persecuzione devono essere riconducibili a motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un particolare gruppo sociale, opinioni politica,

<sup>4</sup> “Il giudice deve acquisire” relativamente alle “informazioni sul contesto socio politico del paese di rientro, in correlazione con i motivi di persecuzione o i pericoli dedotti, sulla base delle fonti di informazione indicate nel D. Lgs. N. 25 del 2008, ed in mancanza, o ad integrazione di esse, mediante l'acquisizione di altri canali informativi” - Cfr. Cass. civ., sez IV, n. 16202/2012; conformi, *ex multis*, Cass. Civ., Sez. VI, 26 aprile 2019, n. 11312; Cass. Civ., Sez. I, 12 novembre 2018, n. 28990 e Cass. Civ., Sez. VI, 10 aprile 2015, n. 7333.

di ritenere sussistenti i requisiti.

Quando al primo elemento costitutivo della definizione di rifugiato nonchè requisito essenziale per il riconoscimento del relativo *status*, come ricorda la Suprema Corte (cfr. Sez. 6-1, n. 14157/2016, Rv. 640261-01) esso si sostanzia nel **fondato timore di persecuzione “personale e diretta”** nel Paese d’origine del richiedente, a causa della razza, della religione, della nazionalità, dell’appartenenza ad un gruppo sociale ovvero per le **opinioni politiche** professate (cfr. già Sez. 1, n. 18353/2006, Rv. 591535-01).

Va precisato che anche nelle ipotesi in cui il richiedente asilo **non sia stato già perseguitato o abbia subito minacce serie di persecuzione**, ai sensi dell’art. 4, par. 4, della direttiva “qualifiche”, devono comunque essere considerati **seri indizi della fondatezza del timore**, nel valutare l’entità del rischio del richiedente di subire effettivamente atti di persecuzione nel contesto di provenienza, la possibilità che il richiedente asilo rinunci alla condotta e/o a comportamenti e/o ad atti che lo potrebbero esporre a tale rischio, ragion per cui è sufficiente che le autorità competenti *“alla luce della situazione personale del richiedente, considerino ragionevole ritenere che, al suo ritorno nel Paese d’origine, egli compirà atti [...] che lo esporranno ad un rischio effettivo di persecuzione”* (CGUE, Grande Sezione, 5 settembre 2012, cause riunite C- 71 e C-99/11, *Bundesrepublik, Deutschland/Y.Z.*).

In ogni caso, il ricorrente è stato già imprigionato per il suo passato militare e politico, dunque ha già ampiamente subito atti persecutori.

L’esame della domanda di protezione internazionale, pertanto, si basa nel caso di specie su una **valutazione del danno subito e del rischio del richiedente di subire comportamenti persecutori** nell’ipotesi di rientro nel Paese d’origine, consistendo primariamente in un **giudizio prognostico e futuro**, doveroso e ampiamente supportato nel caso in esame dalla situazione politica attuale dell’Azerbaijan.

Al riguardo, le COI consultate in merito al trattamento degli oppositori politici confermano che le proteste organizzate dai partiti politici dell’opposizione, dagli attivisti e dai cittadini comuni non sono tollerate. L’intervento della polizia durante queste proteste è spesso violento e arresti di massa, detenzioni e multe sono all’ordine del giorno.

La giurisprudenza europea interviene a supporto della valutazione del rischio in caso di rimpatrio: nella sentenza Abdulla, la Corte di Giustizia ha ritenuto che, in materia di asilo, la **“valutazione dell’importanza del rischio deve, in tutti i casi, essere operata con vigilanza e prudenza, poiché si tratta di questioni d’integrità della persona umana e di libertà individuali, questioni che attengono ai valori fondamentali dell’Unione”**<sup>5</sup>.

Al riguardo, le COI danno atto del fatto che il potere nel regime autoritario dell’Azerbaijan rimane fortemente concentrato nelle mani di Ilham Aliyev, che è stato presidente dal 2003 e della sua famiglia allargata. La corruzione è dilagante e l’opposizione politica formale è stata indebolita da anni di persecuzione. Negli ultimi anni le autorità hanno attuato una vasta repressione delle libertà civili, lasciando poco spazio all’espressione indipendente e all’attivismo<sup>6</sup>. Nel 2019 le autorità hanno rilasciato più di 50 prigionieri politici a marzo 2020 e hanno revocato il divieto di viaggiare ad alcuni giornalisti e attivisti nel corso dell’anno, ma sono stati segnalati nuovi arresti e altre azioni repressive. Il contesto politico in Azerbaijan non è né pluralistico né competitivo. La capacità dei partiti dell’opposizione di operare e di impegnarsi con il pubblico è limitata dal predominio dello YAP. Un certo numero di leggi limita gli sforzi dei candidati per organizzare e tenere comizi, e l’opposizione non ha praticamente accesso alla copertura televisiva, che rimane la fonte di notizie più popolare. Il regime ha represso con violenza qualsiasi movimento politico islamista che raggiunga la ribalta nazionale. La famiglia Aliyev detiene la presidenza dal 1993. Il quadro elettorale distorto e l’ambiente politico e mediatico repressivo rendono di fatto impossibile per i partiti

<sup>5</sup> Cgue, sentenza del 2 marzo 2010, Abdulla, C-175/08

<sup>6</sup> HRW – Human Rights Watch, Annual report on the human rights situation in 2019, Country Azerbaijan, pubblicato in data 14 gennaio 2020, <https://www.hrw.org/world-report/2020/country-chapters/azerbaijan>,

PDF Eraser Free

dell'opposizione conquistare il potere attraverso le elezioni. I principali partiti dell'opposizione hanno boicottato le ultime elezioni parlamentari, presidenziali e comunali piuttosto che partecipare a un processo iniquo.

I politici dell'opposizione e i funzionari di partito sono soggetti ad arresti arbitrari con accuse dubbie, nonché a violenze fisiche e altre forme di intimidazione. Il sistema autoritario in Azerbaijan esclude il pubblico da qualsiasi partecipazione politica autentica e autonoma. Il regime si basa sull'abuso delle risorse statali, sulla corruzione delle reti di mecenatismo e sul controllo delle forze di sicurezza e del sistema giudiziario penale per mantenere il suo predominio politico. Il sistema politico non permette alle donne o ai gruppi minoritari di organizzarsi in modo indipendente o di difendere i loro rispettivi interessi. Non ci sono meccanismi significativi per promuovere una maggiore rappresentanza delle donne e delle minoranze etniche o religiose.

Né il presidente né i membri del parlamento sono eletti in modo libero o equo, e il parlamento non è in grado di svolgere un controllo significativo sulla potente presidenza. I legislatori e i funzionari eletti di livello inferiore eseguono essenzialmente le istruzioni del partito al potere. Le forze dell'ordine controllano le comunicazioni telefoniche private e online, in particolare di attivisti, personalità politiche e cittadini stranieri, senza controllo giudiziario. L'escalation della persecuzione governativa contro i critici e le loro famiglie ha minato l'assunzione della privacy tra i comuni residenti e ha eroso l'apertura della discussione privata. Persino i funzionari statali sono stati puniti per l'attività di social media loro e dei loro familiari, e gli attivisti sono stati imprigionati con accuse non correlate, inventate per i post critici di Facebook.

Negli ultimi anni, gli attivisti sono stati presi di mira da campagne di spear-phishing volte a installare software maligni sui loro computer o a rubare informazioni personali. La situazione dei diritti umani in Azerbaijan non è migliorata nel 2022. A maggio, le autorità hanno rilasciato più di 20 persone imprigionate con accuse false e politicamente motivate. Ma almeno altre 30 persone sono rimaste imprigionate ingiustamente, mentre le autorità hanno continuato a prendere di mira i suoi critici e altre voci dissenzianti.

Leggi restrittive hanno continuato a impedire alle organizzazioni non governative (ONG) di operare in modo indipendente. Altri problemi persistenti in materia di diritti umani sono stati la tortura sistematica e i maltrattamenti in carcere e le restrizioni alla libertà dei media.

A luglio 2022, nel mezzo di una crisi energetica provocata dall'invasione dell'Ucraina da parte della Russia e dalla sua manipolazione delle forniture di idrocarburi del Paese, l'Unione Europea ha firmato un accordo con l'Azerbaijan per aumentare le esportazioni di gas verso l'Europa. L'UE non ha sfruttato i negoziati in corso su un ampio accordo bilaterale per ottenere miglioramenti in materia di diritti umani.

I combattimenti tra le forze armene e azere sono scoppiati a metà settembre, quando l'Azerbaijan ha effettuato incursioni in Armenia. I combattimenti hanno segnato una delle numerose rotture della tregua del 2020, promossa dalla Russia, che ha posto fine alle ostilità per l'irrisolta guerra del Nagorno-Karabakh. Un video autenticato da Human Rights Watch mostra l'esecuzione extragiudiziale di almeno sette soldati armeni, apparentemente da parte delle forze azere, durante questi combattimenti.

Sporadici episodi di ostilità militari hanno continuato a minacciare la sicurezza e i mezzi di sussistenza dei civili che risiedono nei villaggi del Nagorno-Karabakh e lungo il confine tra Armenia e Azerbaijan<sup>7</sup>.

Alcuni attivisti politici sono stati liberati a maggio 2022 grazie alla grazia presidenziale. Tra questi, i membri di spicco del Partito del Fronte Popolare Azerbaijaniano (APFP), Saleh Rustamli, condannato nel 2019 a sette anni di carcere con l'accusa di riciclaggio di denaro sporco, e Pasha Umudov, condannato nel 2020 a quattro anni e cinque mesi con l'accusa di traffico di droga.

Sempre a maggio 2022, l'attivista dell'APFP Agil Maharramov, coimputato di Rustamli, è stato rilasciato dopo aver scontato una condanna a quattro anni di carcere per accuse di riciclaggio di denaro fasullo. A gennaio, l'anziano politico dell'APFP Alizamin Salayev,

---

<sup>7</sup> HRW – Human Rights Watch, Annual report on the human rights situation in 2022, Country Azerbaijan, pubblicato in data 12 gennaio 2023 <https://www.ecoi.net/en/document/2085386.html>

condannato per diffamazione nel 2020, ha ottenuto l'ammnistia ed è stato rilasciato.

Le autorità hanno continuato a usare accuse spurie di droga per rinchiudere attivisti politici critici nei confronti del governo. In molti casi, i detenuti hanno denunciato maltrattamenti durante la custodia della polizia, accuse che le autorità hanno respinto.<sup>8</sup>

Le autorità hanno presentato accuse false di droga contro diverse persone **che sono state deportate in Azerbaigian nel 2021** dopo non aver ottenuto asilo in Germania e, in alcuni casi, aver criticato pubblicamente le autorità azeri. Tra questi, Punhan Karimli e Jafar Mirzayev, deportati nel novembre 2021 e arrestati nel gennaio 2022. Anche Malik Rzayev e Mutallim Orujov sono stati arrestati e accusati nel 2021. Le autorità hanno dichiarato di aver trovato stupefacenti su ognuno di loro al momento dell'arresto. Ad aprile, la polizia ha arrestato Samir Ashurov con l'accusa di aggressione con un coltello, settimane dopo il suo rimpatrio. I loro avvocati hanno affermato che la polizia li ha interrogati sulle loro attività in Germania.

A settembre, il direttore di Xural TV, un canale online, il giornalista Avaz Zeynalli e Elchin Sadigov, un avvocato che ha difeso molti critici del governo, sono stati sottoposti a quattro mesi di detenzione preventiva con l'accusa di corruzione, che entrambi negano. Le accuse sono state formulate a seguito di un articolo dei media filogovernativi che accusava Zeynalli di aver accettato una tangente da un uomo d'affari azeri imprigionato e sottoposto a processo penale, in cambio della cessazione di un articolo critico su di lui. L'articolo sosteneva che Sadigov, l'avvocato dell'uomo d'affari, fosse l'intermediario. Un tribunale ha rilasciato Sadigov agli arresti domiciliari in appello.

Le autorità hanno anche tenuto in carcere diversi critici del governo per un massimo di 30 giorni in seguito a udienze proforma con accuse fasulle di teppismo o disobbedienza. Tra questi, a marzo, Elkhan Aliyev, membro dell'APFP, e a luglio Alikram Khurshidov, membro del partito di opposizione Musavat. Entrambi hanno criticato aspramente le autorità sui social media.

Le autorità respingono abitualmente le denunce di tortura e altri maltrattamenti in custodia, soprattutto quelle presentate dai critici del governo.

A gennaio, ad esempio, l'ufficio del procuratore si è rifiutato di avviare un'indagine sul grave pestaggio di Tofiq Yaqublu, politico di spicco dell'opposizione, durante la detenzione nel dicembre 2021, che ha provocato lesioni multiple. L'ufficio del procuratore si è rifiutato di indagare, sostenendo che le ferite di Yaqublu erano "autoinflitte".

Ad aprile, uomini mascherati hanno rapito l'importante attivista dell'opposizione Bakhtiyar Hajiyev e lo hanno portato in un luogo non rivelato, bendato, picchiato e minacciato di morte se avesse continuato a criticare pubblicamente il ministro degli Interni. Dopo che Hajiyev ha reso pubblico l'incidente, il ministro degli Interni lo ha incontrato ed è stata avviata un'indagine penale, ma al momento in cui scriviamo, le autorità non hanno identificato alcun sospetto. Secondo Hajiyev, gli investigatori hanno affermato che le telecamere a circuito chiuso della scena del crimine erano "fuori uso" al momento del rapimento. Ad agosto, la polizia ha trattenuto brevemente Hajiyev e un alto funzionario di polizia lo avrebbe minacciato di rappresaglie se avesse continuato a criticare il ministro.

In un'eccezione al modello di impunità per la tortura, nel corso del 2022 le autorità hanno proseguito una nuova indagine, iniziata nel dicembre 2021, sulla tortura nel 2017 di ufficiali militari nella regione di Terter, accusati di presunte spie per l'Armenia. La nuova indagine ha fatto seguito all'indignazione dell'opinione pubblica sul caso, che nel novembre 2021 ha spinto il procuratore militare capo a riconoscere pubblicamente che più di cento ufficiali erano stati sottoposti a violenze fisiche.

Secondo le ONG, almeno 10 sono morti a causa delle torture, quattro dei quali sono stati assolti postumi. A settembre, le autorità hanno annunciato che a Terter e in altre due regioni erano state identificate 405 vittime, di cui diverse centinaia erano state torturate. Le autorità hanno perseguito 17 ufficiali militari di alto livello per abusi e torture. A settembre, l'ufficio del procuratore ha annunciato che un generale dell'esercito e un avvocato militare erano stati arrestati con l'accusa di detenzione

---

<sup>8</sup> HRW – Human Rights Watch, Annual report on the human rights situation in 2022, Country Azerbaijan, pubblicato in data 12 gennaio 2023 <https://www.ecoi.net/en/document/2085386.html>



illegale, tortura e trattamenti inumani e abuso di potere<sup>9</sup>.

Sebbene la Costituzione preveda un sistema giudiziario indipendente, i giudici non erano funzionalmente indipendenti dal potere esecutivo. Il sistema giudiziario è rimasto in gran parte corrotto e inefficiente, oltre che privo di indipendenza. Molti verdetti erano giuridicamente insostenibili e in gran parte non correlati alle prove presentate durante il processo, con esiti che spesso apparivano predeterminati.

A luglio, ad esempio, l'attivista politico e giornalista online Abid Gafarov è stato condannato a un anno di carcere per presunta diffamazione. I gruppi per i diritti umani hanno concluso che il processo comprendeva gravi violazioni dei suoi diritti costituzionali, le accuse contro di lui erano politicamente motivate e le denunce di privati cittadini contro di lui erano in realtà coordinate da funzionari governativi. È stato inoltre riferito che il governo ha perseguito civili e militari armeni presi in custodia sia durante le ostilità dell'autunno 2020 sia dopo il cessate il fuoco del novembre 2020 in processi privi di un giusto processo<sup>10</sup>.

Le ONG hanno stimato che alla fine dell'anno vi fossero circa 100 prigionieri e detenuti politici. Tra i prigionieri politici e i detenuti vi sono attivisti per la democrazia e i diritti umani, giornalisti e blogger, figure politiche dell'opposizione, attivisti religiosi e persone incarcerate in relazione al caso Ganja e persone incarcerate in relazione al caso Terter. Il presidente del Partito della Cittadinanza e della Democrazia Ali Aliyev, ampiamente considerato un prigioniero politico, è stato condannato per presunta diffamazione penale in tre casi distinti nel corso dell'anno e sta scontando una pena detentiva cumulativa di un anno.

Il 9 dicembre, l'attivista Bakhtiyar Hajiyev, ampiamente considerato un detenuto politico, è stato arrestato con l'accusa, considerata politicamente motivata, di presunto teppismo e disobbedienza a un giudice.

I prigionieri e i detenuti politici hanno dovuto affrontare diverse restrizioni. Gli ex prigionieri politici hanno dichiarato che gli agenti penitenziari hanno limitato l'accesso ai materiali di lettura e la comunicazione con le loro famiglie. Le autorità hanno consentito alle organizzazioni umanitarie internazionali di accedere ai prigionieri politici e ai detenuti.

Secondo una dichiarazione del novembre 2020 di nove ONG sulla mancata applicazione delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) contro l'Azerbaijan in casi di procedimenti giudiziari a sfondo politico, quando le vittime di procedimenti giudiziari a sfondo politico sono state rilasciate, i loro precedenti penali sono rimasti.

Le restrizioni imposte alle persone con precedenti penali includono il divieto di svolgere attività professionali (come dirigere una ONG o rappresentare clienti in procedimenti legali), l'impossibilità di accedere a conti bancari, l'ineleggibilità alle elezioni pubbliche e il divieto di viaggiare fuori dal Paese.

Amnistia: Il 27 maggio, il Presidente Ilham Aliyev ha rilasciato 168 persone nell'ambito della sua amnistia per la festa della Repubblica. Secondo i gruppi per i diritti umani, 21 delle persone graziate erano considerate prigionieri politici, tra cui il membro del Partito del Fronte Popolare Pasha Umudov e i giornalisti Afgan Sadigov e Bahruz Aliyev<sup>11</sup>.

Alla luce del quadro politico e giudiziario esposto, ritiene il Collegio che tali trattamenti nei confronti degli oppositori politici (in qualunque forma si manifesti il dissenso) integrino, *ictu oculi*, gli atti persecutori di cui all'art. 7 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 251/2007<sup>12</sup>. Il quadro fattuale esposto evidenzia, infatti che, a causa delle opinioni

<sup>9</sup> HRW – Human Rights Watch, Annual report on the human rights situation in 2022, Country Azerbaijan, pubblicato in data 12 gennaio 2023 <https://www.ecoi.net/en/document/2085386.html>

<sup>10</sup> USDOS – US Department of State: 2022 Country Report on Human Rights Practices: Azerbaijan, 20 March 2023 <https://www.ecoi.net/en/document/2089130.html>

<sup>11</sup> USDOS – US Department of State: 2022 Country Report on Human Rights Practices: Azerbaijan, 20 March 2023 <https://www.ecoi.net/en/document/2089130.html>

<sup>12</sup> “*Ai fini della valutazione del riconoscimento dello status di rifugiato, gli atti di persecuzione [...] devono alternativamente: a) essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, in particolare dei diritti per cui qualsiasi deroga è esclusa, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, della Convenzione sui diritti dell'Uomo; b) costituire la somma di diverse misure, tra cui violazioni dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a)*”

politiche del ricorrente (ritenute credibili in primis dalla Commissione territoriale), alla luce delle COI analizzate, egli rischia concretamente di essere sottoposto ai trattamenti suesposti.

Nel caso in esame è evidente la sussistenza di un nesso causale tra gli atti di persecuzione e uno dei cinque motivi convenzionali di cui al citato articolo 7 D.Lgs. 251/2007. In particolare, ad avviso del Collegio, gli atti di persecuzione sono motivati dall'appartenenza politica del ricorrente, definito dall'art. 8 cit. come si riferisce, in particolare, "alla professione di un'opinione, un pensiero o una convinzione su una questione inerente ai potenziali persecutori di cui all'articolo 5 e alle loro politiche o ai loro metodi, indipendentemente dal fatto che il richiedente abbia tradotto tale opinione, pensiero o convinzione in atti concreti".

Alla luce di quanto sopra esposto, pertanto, devono ritenersi integrati tutti i presupposti di cui all'art. 2 comma 1 lett. e) d. lgs. 251/2007 e, dunque, in accoglimento della domanda del ricorrente, **deve riconoscersi allo stesso lo status di rifugiato per opinioni politiche.**

### **§ Le spese di lite**

La mancata formale costituzione dell'amministrazione resistente esime il Tribunale dal pronunciare sulle spese di lite.

Nulla sulla liquidazione dei compensi per il difensore in quanto non risulta in atti la delibera di ammissione del COA della ricorrente al beneficio del gratuito patrocinio, bensì esclusivamente l'istanza di patrocinio online.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Milano – Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea così provvede:

- in accoglimento del ricorso proposto, riconosce a \_\_\_\_\_, nato il 26/01/1970 a Naxcivan (Azerbaijan), \_\_\_\_\_, lo *status* di rifugiato ex artt.7 e ss. D.L.gs. n. 251/2007;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 23.1.2023.

Il giudice rel.

Dott.ssa Elena Masetti Zannini

Il Presidente

Dott. Pietro Caccialanza